

AVV. VALERIA MANZO

TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE FALLIMENTARE
PROC. OCC MEDÌ ODCEC N. 29/2023

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

in ordine alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta dalla Sig.ra Ernesta De Simone

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Avv. Valeria Manzo

VIA A. PITLOO, 7 80128 NAPOLI
TEL./FAX. 0815784963
MANZOVALERIA@GMAIL.COM - VALERIA.MANZO@PEC.IT

INDICE

1. L'APERTURA DELLA PROCEDURA E L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO
2. FINALITÀ DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
3. PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
4. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO - ENTITÀ DEI DEBITI CONTRATTI - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
5. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DELLA CONSUMATRICE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
6. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DELLA DEBITRICE IMPUGNATI DAI CREDITORI
7. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA E SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
8. ESITI DELLE VISURE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II.
9. CONFERMA DEI CREDITI
10. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
11. VERIDICITÀ DEI DATI
12. INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA
13. SINTESI DELLA PROCEDURA
14. GIUDIZIO FINALE E PROGNOSI DI FATTIBILITÀ

* * * *

1. L'APERTURA DELLA PROCEDURA E L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Con provvedimento del 14 dicembre 2023 (**all. 1**), l'OCC del Medì ODCEC di Napoli, nella persona del proprio Referente Dott. Riccardo Izzo, nominava la sottoscritta Avv. Valeria Manzo quale Gestore della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla Sig.ra Maria Ernesta De Simone nata a Pozzuoli (Na) il 15 dicembre 1946 ed ivi residente alla [REDACTED] c.f. [REDACTED]

L'accettazione dell'incarico avveniva in data 15 dicembre 2023 (**all. 2**).

La scrivente, preliminarmente,

ATTESTA

= I =

che, in relazione alla sua persona, non sussistono condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;

= II =

che non versa in situazioni di conflitto d'interesse;

= III =

che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto della consumatrice interessata alla Procedura di ristrutturazione dei debiti.

2. FINALITÀ DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Il sottoscritto Gestore della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 68 secondo comma del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155 aggiornato al D.lgs. 17 giugno 2022, n. 8, è chiamato a redigere una relazione particolareggiata ed a riferire, oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione dell'eventuale esistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori;

e) giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza della ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria.

La scrivente procederà, dunque, a relazionare circa la proposta di ristrutturazione formulata dall'istante per tramite del proprio Advisor Avv. Alessandro Pozzo al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite ed analizzare la fattibilità del Piano predisposto (**all. 3**).

3. PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Risultano, *prima facie*, rispettati i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alla Procedura in quanto, ai sensi dell'art. 69 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, "*il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".

La ricorrente ha, inoltre, fornito una documentazione tale da consentire una compiuta ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale.

4. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO - ENTITÀ DEI DEBITI CONTRATTI - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Quanto in seguito è stato redatto sulla base:

- 1) di quanto esplicitato nella proposta di piano e nella relazione sulle cause dell'indebitamento (cui si rimanda integralmente);
- 2) delle informazioni acquisite nel corso dell'audizione (**all. 4**);
- 3) della documentazione messa a disposizione dai consumatori.

La Sig.ra De Simone è coniugata, in regime di comunione dei beni, con il Sig. Guido Scialoja dalla cui unione sono nati tre figli, rispettivamente a nome Mario, Alessandro e Colomba.

La residenza familiare è stata stabilita in Pozzuoli (Na) alla Via Miliscola n. 470 e con loro convivono i propri figli Mario e Colomba.

Nel 2007 la sig.ra De Simone, unitamente al di lei marito Scialoja Guido, contraeva un mutuo ipotecario con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. al fine di ristrutturare l'immobile adibito a residenza familiare.

Il mutuo risultava in regolare ammortamento fino al mese di maggio 2013 allorquando iniziavano a presentarsi le prime difficoltà economiche della famiglia relative all'attività e alla sostanziale espulsione dal mercato degli imprenditori individuali da parte non solo delle catene commerciali nazionali ed internazionali ma anche dell'e-commerce che ha determinato, nel corso del tempo uno schiacciamento della piccola concorrenza dei negozi di vicinato come quello posseduto dal marito della De Simone e che era fonte imprescindibile per il sostentamento familiare.

Alla crisi strutturale del settore cui è seguita la contrazione generalizzata dei consumi derivanti dalla crisi del 2008 che ha colpito i settori non di prima necessità, si è aggiunta dapprima una progressiva crisi commerciale dell'attività di famiglia (con costanti e crescenti perdite di esercizio), è soggiunto che talune entrate derivanti dagli immobili di proprietà del marito sono venute a mancare a causa tanto della crisi di liquidità che non ha consentito al ricorrente di effettuare opere necessarie a ristrutturare e valorizzare i beni, quanto per carenza di domanda, quanto ancora per deprecabili dissidi con i confinanti e con i comunisti.

Ne è conseguito che, a decorrere dall'anno 2013-2014 i consumatori non sono stati più in grado di onorare i debiti contratti nei confronti delle Banche versando in una situazione di sovraindebitamento ulteriormente aggravata dalla circostanza che, dal 2015, i redditi dell'impresa, hanno iniziato a registrare un *trend* costantemente negativo.

La disastrosa situazione economica della sig.ra De Simone nasce, pertanto, dalla progressiva perdita di quote di mercato dell'attività commerciale svolta dal marito dell'istante.

A causa della perdurante crisi dell'attività commerciale di famiglia la Sig.ra De Simone ha dovuto far fronte a tutti i bisogni familiari dapprima con il proprio stipendio e, successivamente, con il proprio trattamento pensionistico.

A ciò si aggiunga, da ultimo, come la crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19 e la normativa emergenziale abbiano mutato, in chiave esponenziale, non

solo l'operatività nelle imprese ma anche le relazioni tra le stesse e con i loro clienti tanto da comportare la chiusura dell'attività da parte del marito.

Tale la situazione reddituale della consumatrice, come da dichiarazioni dei redditi allegata al piano di ristrutturazione (cui si rimanda):

--- titolare di un trattamento pensionistico i cui importi nell'ultimo triennio sono i seguenti: per l'anno 2021 euro 25.633,65; per l'anno 2022 euro 25.659,14 e per l'anno 2023 euro 26.946,00;

--- comproprietaria in ragione del 50% con il marito, Sig. Guido Scialoja, dell'abitazione adibita a residenza familiare sita in Pozzuoli (NA) alla [REDACTED]

L'entità dei debiti contratti, così come supportato dalla prodotta documentazione allegata alla proposta di Piano di ristrutturazione (cui si rinvia *in toto*), ammonta ad euro 421.587,31.

Nello specifico, la ricorrente risulta essere debitrice nei confronti di:

CREDITORE	IMPORTO
Marte SPV S.r.l.	€ 409.397,56
Spese procedura esecutiva	€ 7.550,82
Comune di Pozzuoli	€ 4.925,07
AdER	€ 4.638,93
TOT	€ 426.512,38

Quanto alla diligenza nell'assumere le obbligazioni si precisa come la consumatrice, confidando dapprima sul proprio reddito e successivamente sulla propria pensione, abbia ritenuto di poter onorare i singoli debiti alla scadenza tenendo conto che la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non è stata causata da una sua condotta colposa. Alla luce di quanto innanzi esposto e stante la difficoltà rappresentata dal far fronte ai propri bisogni i ricorrenti, in presenza di un chiaro sovraindebitamento, depositava, a mezzo del proprio Advisor, apposita istanza presso l'OCC del Medì ODCEC di Napoli affinché venisse nominato un Gestore della crisi da sovraindebitamento.

5. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DELLA CONSUMATRICE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Come esposto nella proposta di Piano, la ricorrente ha mostrato un atteggiamento di solvibilità nei confronti dei propri creditori provvedendo ad adempiere, per quanto possibile, le obbligazioni assunte.

6. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DELLA DEBITRICE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Come dichiarato tanto in sede di audizione quanto nella proposta di Piano, non sussistono atti dalla sovraindebitata personalmente compiuti in frode ai creditori e da essi impugnati.

7. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA E SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La scrivente, al fine dell'espletamento della funzione chiamata a svolgere e di una compiuta ricostruzione della situazione familiare, reddituale e debitoria dei consumatori, ha richiesto l'esibizione di ulteriore documentazione rispetto a quella depositata in sede di istanza di nomina del Gestore della crisi da sovraindebitamento.

In ossequio al dettato di cui all'art. 67, secondo comma, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza vengono depositati, in uno con il Piano e la presente relazione, i seguenti ulteriori documenti ovvero:

- a) l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (**si rinvia alla tabella presente nella proposta di Piano**);
- b) la consistenza e la composizione del patrimonio (**si rinvia a quanto inserito nella proposta di Piano**);
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (**si rinvia a quanto inserito nella proposta di Piano**);
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (**si rinvia a quanto allegato nella proposta di Piano**);

e) della pensione della debitrice, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (**si rinvia a quanto inserito nella proposta di Piano**).

In merito all'**alternativa liquidatoria** si attenziona come la ricorrente non possieda alcune bene mobile registrato, titoli di credito, valori mobiliari, titoli assicurativi, depositi bancari o postali attivi, né vanta crediti da riscuotere verso privanti, Enti ovvero società.

È, tuttavia, titolare, come precisato nei paragrafi che precedono, del diritto di proprietà per una quota pari a ½ sull'immobile adibito a residenza familiare, ad oggi sottoposto a procedura esecutiva (Tribunale di Napoli - G.R. Dott. Ciccarelli - n. di R.G. 214/2016 - la cui prima vendita è stata fissata al 6 febbraio 2024).

Premesso che l'appartamento è situato su di un territorio nuovamente colpito dal fenomeno del bradisismo con conseguenti movimenti della crosta terrestre determinati da scosse telluriche che ne vanno notevolmente ad inficiare l'appetibilità, come verrà meglio esposto al paragrafo 12, la consumatrice propone di corrispondere alla Marte SPV S.r.l. l'importo di € 316.269,80 versando, all'atto dell'omologa del piano, a titolo di acconto, l'importo di € 156.269,80 pari alla metà del debito rideterminato ed afferente alla quota accollata del marito e la residua somma in capo alla stessa in 120 rate costanti di € 1.334,00.

L'importo sopra specificato comporterebbe il pagamento integrale della sorta capitale del mutuo ipotecario riparametrando la sola percentuale di interessi convenzionali e moratori.

Sul punto si specifica come la ricorrente abbia già versato dal 2007 al 2013 l'importo pari ad € 145.319,25 ed intende versare la somma di € 307.048,17, per un totale complessivo d'incasso per la Banca pari ad € 452.367,42. In tal modo sarebbe corrisposto il 100% dell'importo erogato e l'80% degli interessi convenzionali.

Così facendo, l'importo offerto risulta superiore rispetto al prezzo minimo base d'asta pari ad € 299.000,00 con conseguente convenienza di soddisfo da parte del creditore precedente.

Ciò esposto, è evidente come la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi ed incognita relativa all'effettiva

somma realizzata dalla vendita dell'immobile che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento dell'intero ceto creditorio, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione.

8. ESITI DELLE VISURE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II.

Come in dettaglio esposto nel proposto Piano di ristrutturazione (cui si rinvia integralmente), la Sig.ra De Simone è proprietaria del seguente unico cespite immobiliare (adibito a residenza familiare) sito in Pozzuoli (Na):

Indirizzo	Proprietà	R.D.	Stato
Via Miliscola n. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	50%	€ 997,79	Immobile adibito ad abitazione familiare. Vi è ipoteca di I grado di BNL S.p.a. e proc. esec. n. 214/2016.

9. CONFERMA DEI CREDITI

La scrivente, sulla base delle situazioni di debito/credito dichiarate, al fine avere conferma circa la reale situazione debitoria, ha provveduto a contattare a mezzo PEC i singoli creditori (**all. 5**). A tale scopo si evidenzia come gli stessi abbiano dato riscontro alla missiva (**all. 6**).

10. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Ai sensi dell'art. 68, terzo comma, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza "L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

Dalla documentazione messa a disposizione dagli istanti e da quanto dichiarato in sede di audizione non appaiono elementi tali da far ritenere che l'Istituto di credito abbia concesso il mutuo senza tenere in debito conto il merito creditizio dei debitori.

11. VERIDICITÀ DEI DATI

Per quanto innanzi illustrato e sulla base della documentazione consegnata alla scrivente, è possibile riscontrare che:

- ✚ la pensione della ricorrente, pari ad euro 1.723,00 mensili, viene integralmente offerta per la soddisfazione del ceto creditorio;
- ✚ le spese familiari mensili saranno unicamente a carico del marito della ricorrente (**si rinvia a quanto in dettaglio specificato nella proposta di Piano**);
- ✚ il **debito residuo** ammonta a complessivi euro **426.512,38** oltre euro **12.025,18** in prededuzione compresi accessori, quale **compenso dell'OCC Medi ODCEC di Napoli**) così distinto:

Creditore	Importo	Grado
OCC Medi ODCEC	€ 12.025,18	Prededucibile
Marte SPV S.r.l.	€ 409.397,56	Privilegiato
Spese procedura esecutiva	€ 7.550,82	Chirografo
Comune di Pozzuoli	€ 4.925,07	Privilegiato
AdER	€ 4.638,93	Privilegiato
TOTALE	€ 438.537,56	

12. INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA

Per quanto attiene i costi della Procedura *de qua* si attenziona come:

--- il compenso spettante all'Organismo, calcolato secondo i valori minimi ed al netto della riduzione del 40% operata ai sensi dell'art. 16, quarto comma, del D.M. n. 202/2014 (come da contratto sottoscritto con il Medi dell'OCC dell'ODCEC di Napoli) è pari ad euro 12.025,18 compresa IVA ed oneri di legge (di cui euro 6.012,59 sono stati già versati a titolo di acconto);

--- l'Advisor, Avv. Alessandro Pozzo, ha rinunciato al compenso.

Allo stato, tenuto conto della non convenienza dell'alternativa liquidatoria come indicato nel paragrafo che precede, non si prevedono ulteriori costi.

13. SINTESI DELLA PROCEDURA

La Sig.ra Ernesta De Simone, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha deciso di sottoporre ai propri creditori una proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti che prevede:

--- il pagamento dell'acconto di € 156.269,80 all'atto dell'omologa;

--- il pagamento, nell'arco temporale di 10 (dieci) anni decorrenti dalla sentenza, integrale (mensile) dell'unico creditore prededucibile (OCC) e dei restanti creditori alle cadenze qui di seguito riportate:

CREDITORE	DEBITO	DILAZIONE	%	ACCONTO	NUOVO DEBITO	NUOVA RATA
OCC Medi	€ 6.012,59	120 rate	100	-	€ 6.012,59	€ 50,10
Marte SPV S.r.l.	€ 307.048,17	120 rate	100	€ 152.494,39	€ 154.553,78	€ 1.287,95
Spese procedura esecutiva	€ 3.775,41	-	100	€ 3.775,41	-	-
Comune di Pozzuoli	€ 2.424,22	120 rate	100	-	€ 2.424,00	€ 20,20
AdeR ¹	€ 3.022,00	120 rate	100	-	€ 3.022,00	€ 25,18
TOTALE	€ 316.269,80				€ 160.000,00	€ 1.333,33

14. GIUDIZIO FINALE E PROGNOSI DI FATTIBILITÀ

Sulla base di quanto esposto e documentato, la scrivente Avv. Valeria Manzo, nella già indicata qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento,

ESAMINATA

= I =

la documentazione messa a disposizione dalla ricorrente, nonché quella successivamente acquisita;

= II =

le situazioni reddituali esibite;

= III =

la proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti;

ATTESTA

la veridicità dei fatti esposti;

RITIENE

¹ Senza riconoscere la residua somma di euro 373,16 quali diritti di notifica, interessi di mora ed oneri di riscossione.

che il Piano di rientro proposto possa essere considerato sostenibile e fattibile.


Nel restare a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e/o integrazione, si ringrazia per la fiducia accordata e si porgono distinti saluti.

Con osservanza.

Napoli, lì data del deposito.

Il Gestore della crisi da sovraindebitamento

Avv. Valeria Manzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valeria Manzo', with a long, sweeping horizontal flourish underneath.